

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2016 DELLA COMMISSIONE****del 9 dicembre 2020****che modifica l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda le voci relative a Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso uno Stato membro. In particolare, l'articolo 13 di tale regolamento prevede che la Commissione adotti due elenchi di territori e di paesi terzi dai quali gli animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del medesimo regolamento, vale a dire cani, gatti e furetti, possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro.
- (2) Le condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso uno Stato membro variano a seconda della situazione del territorio o del paese terzo di origine. Tenuto conto della loro situazione particolare, i paesi terzi o i territori possono essere inseriti in un elenco conformemente all'articolo 13, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) n. 576/2013.
- (3) L'allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce l'elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013.
- (4) In considerazione del fatto che il periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (accordo di recesso) termina il 31 dicembre 2020, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una domanda per essere inserito, unitamente alle dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey, nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. La Commissione ha valutato la domanda e ha verificato che, per quanto riguarda gli animali da compagnia elencati nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013, il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey soddisfano i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 e dovrebbero pertanto essere elencati nell'allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.
- (6) Poiché il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2020

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO

## «PARTE 2

## Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

Codice ISO	Territorio o paese terzo	Territori compresi
AC	Isola dell'Ascensione	
AE	Emirati arabi uniti	
AG	Antigua e Barbuda	
AR	Argentina	
AU	Australia	
AW	Aruba	
BA	Bosnia-Erzegovina	
BB	Barbados	
BH	Bahrein	
BM	Bermuda	
BQ	Bonaire, Sint Eustatius e Saba (Isole BES)	
BY	Bielorussia	
CA	Canada	
CL	Cile	
CW	Curaçao	
FJ	Figi	
FK	Isole Falkland	
GB	Regno Unito (*)	
GG	Guernsey	
HK	Hong Kong	
IM	Isola di Man	
JM	Giamaica	
JP	Giappone	
JE	Jersey	
KN	Saint Kitts e Nevis	
KY	Isole Cayman	
LC	Santa Lucia	
MS	Montserrat	
MK	Macedonia del Nord	
MU	Maurizio	
MX	Messico	
MY	Malaysia	
NC	Nuova Caledonia	

NZ	Nuova Zelanda	
PF	Polinesia francese	
PM	Saint Pierre e Miquelon	
RU	Russia	
SG	Singapore	
SH	Sant'Elena	
SX	Sint Maarten	
TT	Trinidad e Tobago	
TW	Taiwan	
US	Stati Uniti d'America	AS – Samoa americane GU – Guam MP – Isole Marianne settentrionali PR – Portorico VI – Isole Vergini americane
VC	Saint Vincent e Grenadine	
VG	Isole Vergini britanniche	
VU	Vanuatu	
WF	Wallis e Futuna	

(\*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»